



*Capogruppo del Gruppo Assicurativo CF Assicurazioni S.p.A.*

## Contratto di Assicurazione

Perdite Pecuniarie

# CF LOCAZIONE PROTETTA

Mod. 005.2019.LP

*Il presente Set Informativo contenente:*

- *Documento Informativo Precontrattuale*
- *Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo*
- *Condizioni di Assicurazione*
- *Allegato Glossario*
- *Proposta di Assicurazione*

*è stato realizzato seguendo le linee guida del tavolo tecnico  
ANIA – Associazioni Consumatori – Associazioni Intermediari  
per  
“Contratti Semplici e Chiari”*

*deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione  
del Contratto o della Proposta di Assicurazione.*

*Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo*

**Polizza di assicurazione per i locatori di abitazioni civili**  
**DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni**  
**Compagnia: CF Assicurazioni S.p.A. Prodotto: " CF LOCAZIONE PROTETTA "**  
 Documento realizzato in data 12.07.2019

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

**Che tipo di assicurazione è?**

**CF LOCAZIONE PROTETTA** è una polizza Ramo Perdite Pecuniarie a tutela del Locatore in caso di morosità del Locatario che abbia dato titolo al Locatore di chiedere ed ottenere il provvedimento di "Convalida dello sfratto per morosità", con contestuale fissazione della data di esecuzione



**Che cosa è assicurato?**

- ✓ Sono assicurate, in base alle scelte operate dal Locatore, Contraente ed Assicurato, le **PERDITE PECUNIARIE** subite dal Locatore stesso in caso di morosità del Locatario, che abbia dato titolo al Locatore di chiedere ed ottenere dal Giudice lo sfratto per morosità.
- ✓ Il Locatore può scegliere il numero di canoni mensili insoluti assicurati (6 o 10), la somma assicurata si determina in base alla scelta operata sul numero canoni ed all'ammontare del canone, con applicazione dell'eventuale limite di somma assicurata previsto dal contratto.



**Che cosa non è assicurato?**

- La garanzia è esclusa per :
- X a) **spese sostenute per l'esercizio di azioni giudiziali di recupero dei canoni insoluti e/o degli oneri accessori insoluti;**
  - X b) **perdite pecuniarie e spese sostenute relative a controversie relative al mancato o parziale pagamento al Locatore dell'indennità di mancato o ritardato preavviso del recesso dal Contratto di Locazione esercitato dal Locatario;**
  - X c) **perdite pecuniarie e spese sostenute relative a:**
    - perdita, danneggiamento o deterioramento dell'immobile locato;
    - vizi dell'immobile locato;
    - manutenzione ordinaria o straordinaria dell'immobile locato;
    - molestie nel godimento dell'immobile locato;
    - miglioramenti o addizioni sull'immobile locato;
    - qualsiasi altro danno, diretto o indiretto, subito dal Locatore;
  - X d) **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
  - X e) **per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
  - X f) **per fatti dolosi delle persone assicurate;**

- X g) **per fatti relativi all'inquinamento dell'ambiente; per l'intimazione di licenza per finita locazione e per l'intimazione di sfratto per finita locazione;**
- X i) **perdite pecuniarie e spese sostenute in caso di controversie tra comproprietari;**
- j) **perdite pecuniarie e spese sostenute in caso di compravendita dell'immobile locato;**
- k) **perdite pecuniarie e spese sostenute in caso di sub-locazione dell'immobile locato;**
- l) **perdite pecuniarie e spese sostenute per operazioni di esecuzione forzata successive al secondo tentativo;**
- ! m) **perdite pecuniarie e spese sostenute per controversie relative a Contratti di Locazione non registrati**



**Ci sono limiti di copertura?**

- La garanzia viene prestata:
- ! - per un massimo di sei mensilità, con il limite di € 6.000,000 o per un massimo di dieci mensilità con il limite di €10.000,00 , secondo la scelta operata dal Contraente ; tali limiti costituiscono la massima esposizione complessiva della Società per l'intera durata dell'assicurazione.
  - ! - con una carenza di quattro mesi iniziali a decorrere dalla data di decorrenza della polizza. In questo periodo le garanzie non sono operanti.



### Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura vale in Italia, Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano



### Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivo il contratto, ho il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, così come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1919 del Codice Civile e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato, così come previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.

- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa nei tuoi confronti per i danni pagati a terzi danneggiati.

*Queste dichiarazioni hanno "valore essenziale" e costituiscono il presupposto per la validità ed efficacia del contratto*



### Quanto e come devo pagare?

Il premio deve essere corrisposto in forma annuale unica e anticipata, il giorno della decorrenza della polizza o quando la proposta e certificato vengono emessi e sottoscritti dalle parti.

Il pagamento del premio avverrà attraverso gli intermediari con i quali è stata conclusa la polizza oppure direttamente alla Società.

MEZZI DI PAGAMENTO CONSENTITI: Contanti (sino a € 750,00), assegni, bonifici, POS (da almeno €30,00)



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nella proposta di assicurazione e nel certificato di Polizza se il premio è stato corrisposto in quella data o in data antecedente, altrimenti avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. La copertura termina alla scadenza prevista in polizza in base alla durata contrattuale e non prevede tacito rinnovo



### Come posso disdire la polizza?

Questa tipologia di contratto cessa automaticamente alla scadenza indicata in polizza e pertanto non necessita di disdetta .

## Polizza di assicurazione per i locatori di abitazioni civili

### DIP-DOCUMENTO AGGIUNTIVO DANNI

CF Assicurazioni S.p.A. - Prodotto "CF LOCAZIONE PROTETTA "

Il presente DIP aggiuntivo Danni del 12\07\2019 è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

#### CF Assicurazioni S.p.A. Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione con il numero n.1.00158

Sede Legale e Direzione Generale: Via Paolo di Dono,73- 00142 Roma tel. 06.51.29.46.00 fax 06.51.29.46.50 sito: [www.cfassicurazioni.com](http://www.cfassicurazioni.com) – e-mail: [info@cfassicurazioni.com](mailto:info@cfassicurazioni.com) e [cfassicurazioni@pec.it](mailto:cfassicurazioni@pec.it). Capitale sociale 38.707.500 i. v., - C.F./P. IVA n. 09395811004 REA CCIAA Roma n. 1160328 Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa con provv. ISVAP n. 2545 del 3/08/2007 -G.U. n. 195 del 23/08/2007 Capogruppo del Gruppo assicurativo CF Assicurazioni S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042.

#### Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa:

L'ammontare del patrimonio netto al 31 dicembre 2018 è pari a euro 37.592.670 , di cui:

- la parte relativa al capitale sociale è pari a euro 38.707.500;
- la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato d'esercizio, è pari a euro -1.114.830.L'indice di solvibilità è pari al 155,92% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei Fondi Propri Ammissibili (Eligible Own Fund) e l'ammontare del Requisito di Solvibilità (SCR) richiesto dalla normativa vigente.

I dati sono relativi all'ultimo Bilancio presentato in Consiglio d'Amministrazione e disponibili sul sito:

<https://www.cfassicurazioni.com/il-gruppo-cf/bilanci-e-pubblicazioni.htm>

Al contratto si applica la legge italiana.



#### Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa che oggetto della garanzia sono le perdite pecuniarie subite dal Locatore in caso di morosità del Locatario che abbia dato titolo al Locatore di chiedere ed ottenere il provvedimento di "Convalida dello sfratto per morosità", con contestuale fissazione della data di esecuzione

In caso di sinistro rientrante nell'oggetto della garanzia, la Società provvederà a corrispondere al Locatore un indennizzo, in unica soluzione, di importo pari ai canoni insoluti ed oneri accessori, figurante fino alla data di rilascio dell'immobile fissata nel provvedimento giudiziale di "Convalida dello sfratto per morosità".

Viene inoltre riconosciuto all'assicurato, entro il limite di indennizzo riportato nella Proposta e in Polizza e fino a concorrenza di un importo massimo pari ad euro 500, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate da parte dell'Assicurato per l'esercizio dell'azione di sfratto per morosità , volta ad ottenere il provvedimento di convalida.



#### Che cosa NON è assicurato?

##### Rischi esclusi

Informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni :

La garanzia è operante a condizione che:

1. il Contratto di Locazione risulti contestualmente:
  - stipulato per immobili destinati ad uso abitazione;
  - regolarmente registrato a norma di legge presso l'Agenzia delle Entrate;
  - preveda almeno una mensilità di locazione a titolo di deposito cauzionale;
  - relativo ad immobile ubicato nel territorio della Repubblica Italiana, Stato di S.Marino e/o Città del Vaticano

	<p>2. <b>il Locatario abbia attivato a suo nome o volturato a sé le utenze di Gas e Energia entro 3 mesi da quanto decorre il contratto di locazione.</b></p> <p>3. <b>il canone annuo di locazione sia inferiore al 25% del Reddito Lordo annuo del Locatario sommato con quello del suo eventuale coniuge/convivente ;</b></p> <p><b>Ed inoltre:</b></p> <p>4. <b>il Locatore abbia promosso l'intimazione di sfratto per morosità entro e non oltre la quarta mensilità non versata dal Locatario ;</b></p> <p>5. <b>il Locatario non abbia già sanato integralmente la morosità nelle more della comparizione presso il Giudice competente o in sede di prima udienza;</b></p> <p>6. <b>il Giudice competente abbia emesso provvedimento di “Convalida dello sfratto per morosità”, con contestuale fissazione della data di esecuzione per il rilascio dell’immobile e l’eventuale opposizione del Locatario alla “Convalida dello sfratto per morosità” sia stata rigettata dal Giudice competente;</b></p> <p>7. <b>il mancato pagamento dei canoni di locazione sia avvenuto nel periodo di efficacia dell’assicurazione, tenendo conto del periodo di carenza e la richiesta di indennizzo venga inviata per la prima volta nel periodo stesso della validità dell’Assicurazione</b></p>
--	---



### Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa:

**!** Qualora non dovesse risultare la mensilità di canone versato a titolo cauzionale, comunque una mensilità verrà dedotta dall’indennizzo.

**!** Con la corresponsione dell’Indennizzo la polizza si intende risolta a far data dal giorno stesso del pagamento e il premio versato rimane acquisito.

**!** Allorché l’intimazione di sfratto per morosità risulti richiesta dal Locatore successivamente al quarto mese di morosità, verranno dedotte dall’indennizzo spettante tante mensilità di canone quante quelle maturate oltre il predetto termine di quattro mesi

**!** Ad avvenuto pagamento dell’indennizzo e nei limiti del relativo importo, il Locatore resta obbligato a restituire alla Società quanto eventualmente ricevuto direttamente o indirettamente dal Locatario in conto canoni ed oneri accessori insoluti oggetto dell’indennizzo.

**!** La garanzia di cui alla presente assicurazione è prestata esclusivamente per il “Contratto di Locazione” indicato nella “Proposta di Assicurazione” e nel “Certificato di Polizza”. Qualora nel corso del periodo di validità della copertura assicurativa, l’immobile fosse locato ad altro Locatario, l’assicurazione cessa automaticamente ed il premio resta acquisito dalla Società senza che si proceda ad alcun rimborso di rateo di premio pagato e non goduto. Tale delimitazione non opera in caso di successione “mortis causa” nei diritti del Locatario.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

<p><b>Cosa fare in caso di sinistro?</b></p>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b> Ai fini della richiesta alla Società il Locatore deve inoltrare alla stessa:</p> <p>a) denuncia di sinistro b) copia del provvedimento giudiziale di “Convalida dello sfratto per morosità”.</p> <p>c) richiesta di indennizzo, corredata di specifica dei canoni di locazione e degli oneri accessori figuranti insoluti alla data di rilascio dell’immobile fissata nel provvedimento giudiziale di “Convalida dello sfratto per morosità” rientranti nella garanzia</p> <p>Tale specifica deve redigersi escludendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quanto già eventualmente ritenuto dal Locatore, in conto canoni ed oneri accessori, sul deposito cauzionale, laddove prestato dal Locatario in sede di stipula del Contratto di Locazione;</li> <li>- quanto già eventualmente recuperato, ancorché parzialmente, per effetto delle azioni stragiudiziali eventualmente attivate;</li> <li>- l’importo dei canoni in scadenza oltre la data di rilascio dell’immobile fissata, dal Giudice</li> </ul>
--	--

	<p>competente, nel provvedimento di "Convalida dello sfratto per morosità";</p> <p>d) copia del "Contratto di Locazione";</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> questo contratto non prevede forme di assistenza , sia in forma diretta che in convenzione</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> questo contratto non prevede forma di gestione da parte di altre imprese</p> <p><b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto d'assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 CC.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	La Società, in caso di Sinistro e fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, riscontrata la regolarità della posizione assicurativa (incluso il pagamento del premio) e ricevuta tutta la documentazione prevista, provvederà, entro i successivi 30 giorni al pagamento dell'Indennità che verrà corrisposta in Italia, in valuta italiana.



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
<b>Rimborso</b>	E' previsto il rimborso di premio in corso di validità del contratto solo nel caso di anticipata risoluzione del contratto di Locazione per volontà delle parti e non per sinistro.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
<b>Sospensione</b>	Non sono previste sospensioni di garanzia in corso di validità del contratto



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Il prodotto non prevede la clausola di recesso entro un periodo dalla data di stipulazione.
<b>Risoluzione</b>	Il contratto si può risolvere solo con anticipata risoluzione del contratto di Locazione o in caso di sinistro, comportante la cessazione della polizza



### A chi è rivolto questo prodotto?

Ai proprietari di appartamenti che vengono locati, per recuperare eventuali mancati pagamenti di canoni mensili.



### Quali costi devo sostenere?

#### Costi di intermediazione

La commissione media percepita dall'intermediario è pari al 25,00% del premio imponibile

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p><b>All'impresa assicuratrice</b></p>	<p>Eventuali reclami, intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Compagnia o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Gestione Reclami di CF Assicurazioni S.p.A. all'indirizzo in Roma - Via Paolo di Dono, 73 - 00142 o tramite e-mail le seguenti caselle di posta elettronica: <a href="mailto:reclami@cfassicurazioni.com">reclami@cfassicurazioni.com</a> o <a href="mailto:reclamificassicurazioni@pec.it">reclamificassicurazioni@pec.it</a>.</p> <p><b>I reclami dovranno contenere:</b></p> <p>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;  b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;  c) breve ma esaustiva descrizione del motivo di lamentela;  d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</p> <p>La Compagnia, ricevuto il reclamo ha 45 giorni dal ricevimento del reclamo (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l'impresa richieda a quest'ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.</p> <p>Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto</p>
<p><b>All'IVASS</b></p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva entro il termine massimo previsto dalla normativa, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> dove è presente un apposito modulo da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione del reclamo.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS dovranno contenere:</p> <p>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;  b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;  c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;  d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;  e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</p> <p>Devono essere inoltrati direttamente all'IVASS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 e relativi regolamenti attuativi e i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza);</li> <li>• i reclami già presentati direttamente all'impresa di assicurazione o agli agenti nei casi sopra evidenziati;</li> <li>• i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere.</li> </ul>
<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (<i>indicare quando obbligatori</i>):</b></p>	
<p><b>Mediazione</b></p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<p>Per <b>liti transfrontaliere</b> è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile. Non sono previsti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

**INDICE**

<b>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</b>	
<i>Oggetto della garanzia</i>	Pag. 02
<i>Condizioni di operatività della garanzia</i>	Pag. 02
<i>Esclusioni</i>	Pag. 03
<i>Tabella riepilogo garanzie</i>	Pag. 04
<b>IN CASO DI SINISTRO</b>	
<i>Denuncia di sinistro e richiesta dell'indennizzo</i>	Pag.04
<i>Liquidazione e pagamento dell'indennizzo</i>	Pag.04
<i>Surrogazione</i>	Pag.05
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b>	
<i>Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.</i>	Pag.05
<i>Altre assicurazioni</i>	Pag.05
<i>Decorrenza e termine del contratto di assicurazione. Decorrenza della garanzia</i>	Pag.05
<i>Pagamento del premio</i>	Pag.05
<i>Anticipata risoluzione del Contratto di Locazione</i>	Pag.05
<i>Pluralità di Locatori</i>	Pag.05
<i>Alienazione dei diritti reali sull'immobile</i>	Pag.05
<i>Oneri fiscali</i>	Pag.06
<i>Modifiche dell'Assicurazione</i>	Pag.06
<i>Forma delle Comunicazioni</i>	Pag.06
<i>Foro Competente</i>	Pag.06
<i>Reclami</i>	Pag. 06
<i>Rinvio alle norme di legge</i>	Pag. 07
<i>Prescrizione</i>	Pag. 07



**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE****COPERTURA ASSICURATIVA DELLE PERDITE PECUNIARIE DERIVANTI DA MOROSITÀ DEI LOCATARI*****DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE******Art.1 – Oggetto della garanzia***

Oggetto della garanzia sono le perdite pecuniarie subite dal Locatore in caso di morosità del Locatario che abbia dato titolo al Locatore di chiedere ed ottenere il provvedimento di “Convalida dello sfratto per morosità”, con contestuale fissazione della data di esecuzione.

In caso di sinistro rientrante nell’oggetto della garanzia, la Società provvederà a corrispondere al Locatore un indennizzo, in unica soluzione, di importo pari ai canoni insoluti ed oneri accessori, figurante fino alla data di rilascio dell’immobile fissata nel provvedimento giudiziale di “Convalida dello sfratto per morosità”.

La garanzia viene prestata:

- per un massimo di sei o dieci canoni mensili secondo la scelta operata nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Assicurazione ;
- con un limite di indennizzo riportato nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Assicurazione , da intendersi quale massima esposizione complessiva della Società per l’intera durata dell’assicurazione.

Viene inoltre riconosciuto all’Assicurato, entro il limite di indennizzo riportato nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Polizza e fino a concorrenza di un importo massimo pari ad euro 500,00, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate da parte dell’Assicurato per l’esercizio dell’azione di sfratto per morosità , volta ad ottenere il provvedimento di convalida.

**La garanzia è operante con una carenza di quattro mesi iniziali a decorrere dalla data di decorrenza della polizza. In questo periodo le garanzie non sono operanti.**

***Art.2 - Condizioni di operatività della garanzia***

**La garanzia è operante a condizioni che :**

- **il Contratto di Locazione risulti contestualmente:**
  - **stipulato per immobili destinati ad uso abitazione;**
  - **regolarmente registrato a norma di legge presso l’Agenzia delle Entrate e non preveda che il Locatario corrisponda un importo al Locatore per il pagamento di polizze assicurative a garanzia della morosità dei canoni di locazione;**
  - **preveda almeno una mensilità di locazione a titolo di deposito cauzionale;**
  - **relativo ad immobile ubicato nel territorio della Repubblica Italiana, Stato di S.Marino e/o Città del Vaticano**
- **il Locatario abbia attivato a suo nome o volturato a sé le utenze di Gas e Energia entro 3 mesi da quanto decorre il contratto di locazione.**
- **il canone annuo di locazione sia inferiore al 25% del Reddito Lordo annuo del Locatario sommato con quello del suo eventuale coniuge\convivente**

**E inoltre:**

- il Locatore deve ricorrere all'intimazione di sfratto per morosità entro e non oltre la quarta mensilità non versata dal Locatario;
- il Locatario non abbia già sanato integralmente la morosità nelle more della comparizione presso il Giudice competente o in sede di prima udienza;
- il Locatario abbia dato titolo al Locatore di chiedere ed ottenere il provvedimento di "Convalida dello sfratto per morosità", con contestuale fissazione della data di esecuzione;
- il Giudice competente abbia emesso provvedimento di "Convalida dello sfratto per morosità", con contestuale fissazione della data di esecuzione per il rilascio dell'immobile e l'eventuale opposizione del Locatario alla "Convalida dello sfratto per morosità" sia stata rigettata dal Giudice competente;
- il mancato pagamento dei canoni di locazione sia avvenuto nel periodo di efficacia dell'assicurazione, tenendo conto del periodo di carenza e la richiesta di indennizzo venga inviata per la prima volta nel periodo stesso della validità dell'Assicurazione

**Art.3 –Esclusioni**

La garanzia è esclusa per:

- a) spese sostenute per l'esercizio di azioni giudiziali di recupero dei canoni insoluti e/o degli oneri accessori insoluti, salvo quanto previsto nell'Art.1 in tema di spese sostenute per l'esercizio dell'azione di sfratto per morosità;
- b) perdite pecuniarie e spese sostenute relative al mancato o parziale pagamento al Locatore dell'indennità di mancato o ritardato preavviso del recesso dal Contratto di Locazione esercitato dal Locatario;
- c) perdite pecuniarie e spese sostenute relative a:
  - perdita, danneggiamento o deterioramento dell'immobile locato;
  - vizi dell'immobile locato;
  - manutenzione ordinaria o straordinaria dell'immobile locato;
  - molestie nel godimento dell'immobile locato;
  - miglioramenti o addizioni sull'immobile locato;
  - qualsiasi altro danno, diretto o indiretto, subito dal Locatore;
- d) fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- e) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) fatti dolosi delle persone assicurate;
- g) fatti relativi all'inquinamento dell'ambiente;
- h) l'intimazione di licenza per finita locazione e per l'intimazione di sfratto per finita locazione;
- i) perdite pecuniarie e spese sostenute in caso di controversie tra comproprietari;
- j) perdite pecuniarie e spese sostenute in caso di compravendita dell'immobile locato;
- k) perdite pecuniarie e spese sostenute in caso di sub-locazione dell'immobile locato;
- l) perdite pecuniarie e spese sostenute per operazioni di esecuzione forzata successive al secondo tentativo;
- m) perdite pecuniarie e spese sostenute per controversie relative a Contratti di Locazione non registrati.

La garanzia di cui alla presente assicurazione è prestata esclusivamente per il "Contratto di Locazione" indicato nella "Proposta di Assicurazione" e nel "Certificato di Polizza". Qualora nel corso del periodo di validità della copertura assicurativa, l'immobile fosse locato ad altro Locatario, l'assicurazione cessa automaticamente ed il premio resta acquisito dalla Società senza che si proceda ad alcun rimborso di rateo di premio pagato e non goduto, salvo

quanto previsto al successivo art. 11.

Tale delimitazione non opera in caso di successione “mortis causa” nei diritti del Locatario.

**Tabella riepilogo garanzie - sotto limiti, scoperti/franchigie**

Garanzia	*Carenza	**Scoperto %	***Franchigia	****Limite di indennizzo
Tutela Morosità	4 mesi	=	=	6 mensilità di canoni rimasti insoluti con il massimo di € 6.000,00  10 mensilità di canoni rimasti insoluti con il massimo di € 10.000,00

\* **Carenza:** è un periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza di un contratto d'assicurazione durante il quale le garanzie non sono efficaci.

\*\***Scoperto:** la quota in percento dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato.

*In caso di sinistro su garanzie con scoperto la percentuale calcolata sul danno indennizzabile verrà decurtata sull'indennizzo precedentemente calcolato.*

\*\*\* **Franchigia:** l'importo fisso, in percentuale o in giorni che resta a carico dell'assicurato in caso di danno, prescindendo dall'entità di quest'ultimo.

\*\*\*\***Massimo indennizzo:** il limite massimo che per l'evento assicurato verrà indennizzato, per sinistro o per anno, a termini di condizioni di assicurazione

**Art.4 - Denuncia di sinistro e richiesta dell'indennizzo**

**Ai fini della richiesta alla Società il Locatore deve inoltrare alla stessa:**

- a) copia del provvedimento giudiziale di “Convalida dello sfratto per morosità”,
- b) ) richiesta di indennizzo, corredata di specifica dei canoni di locazione e degli oneri accessori figuranti insoluti alla data di rilascio dell'immobile fissata nel provvedimento giudiziale di “Convalida dello sfratto per morosità” rientranti nella garanzia di cui all'Art. 1

Tale specifica deve redigersi escludendo:

- quanto già eventualmente ritenuto dal Locatore, in conto canoni ed oneri accessori, sul deposito cauzionale, laddove prestato dal Locatario in sede di stipula del Contratto di Locazione;
- quanto già eventualmente recuperato, ancorché parzialmente, per effetto delle azioni stragiudiziali eventualmente attivate;
- l'importo dei canoni in scadenza oltre la data di rilascio dell'immobile fissata, dal Giudice competente, nel provvedimento di “Convalida dello sfratto per morosità”;
- c) copia del “Contratto di Locazione”.

**Art.5 - Liquidazione e pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede, entro 30 giorni, al pagamento dell'indennizzo a favore del Locatore, quale Beneficiario. **Qualora non dovesse risultare il canone mensile versato a titolo cauzionale, comunque una mensilità verrà dedotta dall'indennizzo.**

**Con la corresponsione dell'Indennizzo, la polizza si intende risolta a far data dal giorno stesso del pagamento e il premio versato rimane acquisito dalla Compagnia.**

**Inoltre, qualora l'intimazione di sfratto per morosità risulti richiesta dal Locatore successivamente al quarto mese di morosità, verranno dedotte dall'indennizzo spettante tante mensilità di canone quante quelle maturate oltre il predetto termine di quattro mesi.**

La Società comunica il pagamento dell'indennizzo al Locatario ai fini di quanto previsto dal

successivo Art. 6. Ad avvenuto pagamento dell'indennizzo e nei limiti del relativo importo, il Locatore resta obbligato a restituire alla Società quanto eventualmente ricevuto direttamente o indirettamente dal Locatario in conto canoni ed oneri accessori insoluti oggetto dell'indennizzo.

#### **Art.6 - Surrogazione**

Con il pagamento dell'indennizzo relativo alla garanzia Perdite pecuniarie la Società resta surrogata, nei limiti delle somme corrisposte, in ogni diritto, ragione ed azione del Locatore verso il Locatario, i suoi aventi titolo e terzi coobbligati.

Ove la Società lo richieda, il Locatore è tenuto a fare ad essa formale cessione di detti diritti ad azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendo tutti i documenti necessari.

#### **Art. 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.**

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

#### **Art. 8 - Altre assicurazioni**

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di denunciare preventivamente l'eventuale esistenza di altre assicurazioni sul medesimo rischio, salvo l'obbligo di darne avviso in caso di sinistro ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

#### **Art. 9 - Decorrenza e termine del contratto di assicurazione. Decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nella proposta di assicurazione e nel certificato di polizza se il premio è stato corrisposto in quella data o in data antecedente, altrimenti avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

Il contratto

- deve essere stipulato contestualmente alla data di stipula del Contratto di Locazione o non oltre 45 giorni dalla stessa;

- cessa, senza tacito rinnovo, alla prima scadenza del Contratto di Locazione, secondo la durata indicata nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Assicurazione

La durata del contratto è unica, da due a quattro anni, pari al contratto di locazione al netto di eventuali proroghe

#### **Art. 10 - Pagamento del premio**

L'assicurazione viene prestata dalla Società a seguito del pagamento, da parte del Contraente, di un premio unico anticipato per l'intera durata del contratto di assicurazione.

Il pagamento del premio avverrà attraverso gli intermediari con i quali è stata conclusa la polizza oppure direttamente alla Società. I mezzi di pagamento consentiti sono: contanti (sino ad €750,00, assegni, bonifici, POS, (da almeno euro 30,00)

#### **Art. 11 - Anticipata risoluzione del Contratto di Locazione**

In caso di anticipata risoluzione del Contratto di Locazione, per qualsiasi causa l'Assicurazione non potrà essere prestata per altro Contratto di Locazione e quindi la polizza si intenderà cessata..

E' previsto il rimborso del premio, al netto delle imposte, in corso di validità solo nel caso di anticipata risoluzione del contratto di Locazione per volontà delle parti e non per sinistro.

#### **Art. 12 - Pluralità di Locatori**

Nel caso in cui i diritti reali sull'immobile locato siano intestati a più soggetti, i diritti derivanti dall'assicurazione si intendono spettanti a ciascun soggetto in proporzione alla rispettiva quota di titolarità del diritto.

#### **Art. 13 - Alienazione dei diritti reali sull'immobile**

La variazione del Locatore, per atto tra vivi o "mortis causa", non comporta lo scioglimento del contratto di assicurazione ed i diritti derivanti dall'assicurazione passano pertanto al nuovo

Locatore, il quale potrà esercitare tali diritti a condizione che, in sede di avviso di sinistro, documenti il titolo di acquisto della qualifica di nuovo Locatore.

#### **Art.14 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art.15 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. La Compagnia può modificare unilateralmente la disciplina del presente contratto per conformare lo stesso a sopravvenute disposizioni di legge e/o dell'IVASS. La Compagnia provvede comunque ad informare per iscritto il Contraente.

#### **Art.16- Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto , salve diverse specifiche indicazioni sopra riportate, devono essere fatte per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ai seguenti recapiti

**CF Assicurazioni S.p.A.**  
**Ufficio Gestione Portafoglio**  
**Via Paolo di Dono, 73 – 00142 Roma**  
**cfassicurazioni@pec.it**

#### **Art.17 - Foro competente**

Foro competente è quello del luogo ove è sito l'immobile oggetto dell'assicurazione.

#### **Art. 18 - Reclami**

Eventuali reclami intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Compagnia o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo devono essere inoltrati per iscritto alla Società - CF Assicurazioni S.p.A., Via Paolo di Dono,73 - 00142 Roma o tramite e-mail alle seguenti caselle di posta elettronica: [reclami@cfassicurazioni.com](mailto:reclami@cfassicurazioni.com) o [reclamificassicurazioni@pec.it](mailto:reclamificassicurazioni@pec.it)

**I reclami dovranno contenere:**

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;**
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;**
- c) breve ma esaustiva descrizione del motivo di lamentela;**
- d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze,**

La Compagnia, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni dal ricevimento dello stesso (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l'impresa richieda a quest'ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.

Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso d'assenza di riscontro nel termine massimo previsto dalla normativa, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, e reperire il modello da utilizzare attraverso il link disponibile sul sito dell'Impresa.

**I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS dovranno contenere:**

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;**
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;**
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;**
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;**
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.**

Devono essere inoltrati direttamente all'IVASS:

- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi;
- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza);
- i reclami già presentati direttamente all'impresa di assicurazione o agli agenti, che non hanno ricevuto risposta entro il termine massimo previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
- i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo è possibile anche rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, come di seguito indicato.

Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con CF Assicurazioni S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)). È prevista anche la procedura di negoziazione assistita, tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami per cui si sia già adita l'Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest'ultima sia pendente un procedimento.

Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet <http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm>). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

#### **Art.19 - Rinvio alle norme di legge**

.Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

#### **Art.20 Prescrizione**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

### **Articoli del Codice Civile richiamati nelle Condizioni di Assicurazione**

#### **Art. 1892. (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave)**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

#### **Art. 1893. (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave)**

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono



causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

**Art. 1894. (Assicurazione in nome o per conto di terzi).**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

**Art. 1897. (Diminuzione del rischio).**

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

**Art. 1898. (Aggravamento del rischio).**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

**Art. 1899. (Durata dell'assicurazione).**

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. ((L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

**Art. 1901. (Mancato pagamento del premio).**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta

sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

**Art.1910. (Assicurazione presso diversi Assicuratori).**

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

**Art. 1913. (Avviso all'assicuratore in caso di sinistro).**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

**Art. 1914. (Obbligo di salvataggio).**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

**Art. 1915. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

**Art. 2952. (Prescrizione in materia di assicurazione).**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.



## GLOSSARIO

<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Carenza Assicurativa</b>	Il periodo dove non c'è copertura contrattuale
<b>Certificato di Polizza</b>	Il documento che prova l'accettazione, da parte della Società, della "Proposta di Assicurazione"
<b>Contraente</b>	Chi stipula il contratto di assicurazione.
<b>Convalida dello sfratto per morosità</b>	L'Ordinanza del Giudice competente di convalidare lo sfratto per morosità di cui all'art. 658 del Codice di Procedura Civile. In tal sede il Giudice fissa la data di esecuzione dello sfratto per il rilascio dell'immobile ed invia alla Cancelleria l'atto per l'apposizione della formula esecutiva, comandando a tutti gli Ufficiali Giudiziari di mettere in esecuzione lo sfratto, a richiesta del Locatore, con l'assistenza della forza pubblica
<b>Indennizzo / Risarcimento</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro/caso assicurativo.
<b>Locatario</b>	Il soggetto che assume il godimento dell'immobile attraverso la stipula con il Locatore del Contratto di Locazione.
<b>Locatore</b>	Il soggetto legittimato a stipulare il Contratto di Locazione in quanto titolare del diritto di proprietà, proprietà superficaria o usufrutto sull'immobile locato.
<b>Massimale</b>	La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo.
<b>Proposta di Assicurazione</b>	La domanda del Contraente di stipulare l'assicurazione con la Società.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
<b>Reclamo</b>	Una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Società, relativa ad un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazione o chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto/evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Società</b>	CF Assicurazioni S.p.A.